

CG DELLA FFS SA PER CONTRATTI D'APPALTO NEL SETTORE INFORMATICO E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE INDIVIDUALI (CG-IWV)

A. Disposizioni introduttive comuni

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG-IWV) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti d'appalto nel settore informatico e l'aggiornamento di software individuali.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta alla FFS SA, l'Azienda accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e integrazioni alle presenti CG richiedono un accordo scritto.
- 1.3 Se non diversamente ed espressamente stabilito nell'atto contrattuale, le disposizioni concernenti la fornitura, l'accettazione come pure la garanzia secondo la cifra 26 si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente al contratto d'appalto o all'aggiornamento di software individuali. I diritti per difetti che discendono dal contratto di aggiornamento non toccano quelli di cui al contratto d'appalto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta di offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta di offerta della FFS SA. Eventuali divergenze presenti tra l'offerta e la richiesta di offerta o le CG della FFS SA saranno segnalate espressamente nell'offerta.
- 2.3 Nell'offerta l'Azienda indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.<
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di quattro mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Impiego di collaboratori

- 3.1 Per la prestazione di attività l'Azienda impiega unicamente collaboratrici e collabora-

tori scelti accuratamente e con una buona formazione. Essa sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'adempimento del contratto. In quest'ottica, essa presta particolare attenzione all'interesse della FFS SA alla continuità.

- 3.2 L'Azienda impiega unicamente i collaboratori che, per la fornitura delle prestazioni, dispongono delle autorizzazioni necessarie.
- 3.3 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. La FFS SA comunica tempestivamente le informazioni necessarie. L'Azienda impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.
- 3.4 Le disposizioni della presente cifra 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4 Coinvolgimento di terzi

- 4.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 4.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 4.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

5 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

5.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata

5.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.

5.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

6 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

7 Definizioni

7.1 Contratto o contratto quadro: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale comprese tutte le sue parti integranti come le CG e gli allegati).

7.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e gli allegati).

7.3 Software individuale: software sviluppato su incarico della FFS SA per uno scopo d'utilizzazione specifico, compresi i relativi perfezionamenti e modifiche.

7.4 Software standard: software prodotto per una serie di clienti diversi, senza tenere conto di requisiti predefiniti dalla FFS SA a livello di codice.

7.5 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità convenuta contrattualmente del software. Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con l'hardware o altri software.

7.6 Patch: modifica di modesta entità apportata a un software perlopiù per eliminare un errore o un problema di sicurezza del relativo software.

B. Allestimento dell'opera

8 Esecuzione e documentazione

8.1 La FFS SA definisce nel contratto l'opera che l'Azienda deve realizzare (ad es. un software individuale). Fornisce tempestivamente tutte le informazioni necessarie all'adempimento del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione della FFS SA sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.

8.2 L'Azienda si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specificazioni contrattuali, lo stato attuale della tecnica nonché secondo le prescrizioni legali.

8.3 Alla consegna dell'opera l'Azienda fornisce alla FFS SA, elettronicamente o su carta, una documentazione completa e copiabile nelle lingue convenute e nel numero stabilito. Tale documentazione comprende, in particolare, un manuale d'installazione e dell'utente nonché il codice sorgente per il software individuale, comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione.

8.4 Le parti si comunicano per iscritto nome e funzione delle persone chiave incaricate dell'allestimento dell'opera.

8.5 L'Azienda sostituisce le persone chiave impiegate unicamente con il consenso scritto della FFS SA. La FFS SA nega l'approvazione solo per motivi gravi.

9 Modifiche delle prestazioni

9.1 Le parti possono in qualsiasi momento richiedere modifiche alle prestazioni per iscritto.

9.2 Se la FFS SA desidera una modifica, l'Azienda le risponde per iscritto nel giro di 10 giorni, indicando se la modifica è possibi-

le e quali ripercussioni ha sui servizi da fornire, sulla retribuzione e sulle scadenze. Se la modifica è obiettivamente possibile e se non viene alterato il carattere generale delle prestazioni da fornire, l'Azienda non può negare il consenso alla FFS SA. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la FFS SA decide se la modifica deve essere eseguita.

- 9.3 Se l'Azienda desidera una modifica, la FFS SA può accettare o rifiutare la richiesta corrispondente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 9.4 Le modifiche, in particolare quelle con riferimento specifico all'entità delle prestazioni, alla retribuzione e ai termini, dovranno essere fissate per scritto in un'integrazione al contratto prima dell'esecuzione.
- 9.5 Nel corso del controllo delle richieste di modifica l'Azienda prosegue i lavori come contrattualmente previsto, salvo istruzioni diverse impartite dalla FFS SA.

10 Istruzione e informazione

- 10.1 Se è stato convenuto, l'Azienda organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.
- 10.2 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e segnala immediatamente alla FFS SA tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento del contratto.

11 Prescrizioni in materia d'importazione

L'Azienda garantisce l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello di fornitura in conformità a quanto stabilito nel contratto. L'Azienda informa la FFS SA per iscritto su eventuali restrizioni all'esportazione del paese di provenienza.

12 Procedura di accettazione

- 12.1 L'Azienda si impegna ad autorizzare l'accettazione solo di opere o software individuali testati. Su richiesta, la FFS SA può consultare i protocolli dei test.

- 12.2 Le parti contraenti concordano i criteri di accettazione, le scadenze della procedura di accettazione e la data dell'accettazione.
- 12.3 L'Azienda invita per tempo la FFS SA al controllo dell'accettazione. In merito al controllo e al risultato sarà steso un verbale che dovrà essere firmato da entrambe le parti.
- 12.4 Previa intesa scritta sono ammesse anche accettazioni parziali. Queste sono soggette alla riserva dell'accettazione globale ineccepibile.
- 12.5 Se in occasione del controllo non risultano difetti, l'accettazione della prestazione avviene con la firma del verbale.
- 12.6 Se in occasione del controllo risultano esclusivamente difetti irrilevanti, l'accettazione della prestazione avviene con la firma del verbale. L'Azienda elimina i difetti accertati nell'ambito della garanzia.
- 12.7 Se viene riscontrata la presenza di difetti gravi, l'accettazione viene rinviata. L'Azienda rimuove immediatamente i difetti constatati e invita tempestivamente la FFS SA a effettuare un nuovo controllo. Se anche in questo caso emergono difetti rilevanti e le parti contraenti non si accordano sulla prosecuzione, il contratto si estingue e tutte le prestazioni vengono restituite. Restano riservate richieste di risarcimento danni.
- 12.8 Se, malgrado il sollecito, la FFS SA non esegue il controllo di accettazione entro un ragionevole termine suppletorio, la prestazione viene considerata accettata.

C. Aggiornamento e supporto

13 Aggiornamento e supporto del software individuale

- 13.1 Se contrattualmente concordato, per il mantenimento della sua utilizzabilità l'Azienda provvede all'aggiornamento del software individuale. Tipo ed estensione della prestazione devono essere definiti nel contratto.
- 13.2 Se contrattualmente concordato, l'Azienda presta supporto mediante consulenza e assistenza alla FFS SA per quanto concerne l'utilizzazione del software individuale oggetto di aggiornamento. Tipo ed estensione della prestazione devono essere definiti nel contratto.

14 Accesso remoto

Se effettua prestazioni via accesso remoto, l'Azienda deve adottare tutti i provvedimenti sostenibili dal punto di vista economico e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo affinché il traffico dei dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e affinché vengano osservati gli obblighi di cui alla cifra «Riservatezza».

15 Documentazione

Se necessario, l'Azienda aggiorna la documentazione dei software individuali conformemente alla precedente cifra 8.3.

16 Eliminazione di incident aventi origine esterna

Su richiesta della FFS SA l'Azienda partecipa alla ricerca della causa degli incident e alla loro eliminazione, anche se uno o più incident potrebbero essere causati dall'interazione di più sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno risarcite queste prestazioni nel caso in cui sia dimostrato che il guasto non è stato causato dal software oggetto di aggiornamento dell'Azienda.

17 Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

17.1 Reperibilità

Durante l'orario di reperibilità per l'aggiornamento convenuto nel contratto, l'Azienda riceve le comunicazioni concernenti incident e richieste della FFS SA tramite i canali di comunicazione convenuti. Tipo ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti contrattualmente.

17.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incident e il momento in cui l'Azienda comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo dipende dalla priorità attribuita a un incident e deve essere convenuto contrattualmente.

Le parti si accordano sull'attribuzione delle singole priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche della FFS SA.

17.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo massimo che intercorre

tra il ricevimento della comunicazione di un incident presso l'Azienda e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere definito nel contratto.

17.4 L'Azienda comunica alla FFS SA l'eliminazione dell'incident.

17.1 Inosservanza dei tempi convenuti: se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo le cifre da 17.1 a 17.3 compresa, l'Azienda è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto. In questi casi la pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni fossero state accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'osservanza dei propri obblighi; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

18 Inizio e durata

18.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è stipulato a tempo determinato o indeterminato.

18.2 Se un contratto è stipulato a tempo indeterminato, salvo patto contrario, la FFS SA lo può disdire per iscritto e per la fine di un mese, mentre l'Azienda lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di 5 anni. La disdetta può estendersi anche solo a singole parti del contratto. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per l'Azienda e di 3 mesi per la FFS SA.

18.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- avvenimento o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione dei rapporti contrattuali, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di moratoria su una parte.

19 Conseguenze alla cessazione del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro dei rapporti contrattuali devono essere restituiti all'altra parte o distrutti in caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D. Disposizioni finali comuni

20 Luogo dell'adempimento e trasferimento di rischi e benefici

- 20.1 La FFS SA designa il luogo dell'adempimento. Se non diversamente concordato, il luogo dell'installazione è il luogo dell'adempimento.
- 20.2 Rischi e benefici passano alla FFS SA con l'avvenuta accettazione.

21 Mora

- 21.1 Le parti cadono senz'altro in mora in caso di mancato rispetto dei termini che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratto con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.
- 21.2 **Se l'Azienda cade in mora, è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale ammonta per ogni giorno di mora all'1‰ (per mille), complessivamente però al massimo al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti. Essa è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali; la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.**
- 21.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

22 Retribuzione

- 22.1 L'Azienda fornisce le prestazioni:
- a. a prezzi fissi; o
 - b. secondo il tempo impiegato e fissando un limite massimo per la retribuzione (tetto massimo dei costi).
- 22.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie al perfetto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzazione convenuti contrattualmente, le prestazioni di aggiornamento e supporto eventualmente convenute contrattualmente, tutti i costi per i documenti e l'assicurazione nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nella presentazione dell'offerta.
- 22.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano di pagamento o dopo la consegna dell'opera o la relativa installazione. L'Azienda fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per l'aggiornamento sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
- 22.4 La FFS SA procede al pagamento degli importi esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 22.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, l'Azienda può richiedere, osservando un termine di tre mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

23 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

24 Riservatezza

- 24.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 24.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 24.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.
- 24.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**
- 24.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

25 Protezione dei dati

- 25.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 25.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 25.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

- 25.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 25.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 25.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

26 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

27 Garanzia

- 27.1 L'Azienda garantisce che l'opera fornita presenta tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che essa rispetta le relative prescrizioni legali. Inoltre, essa garantisce che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che la FFS SA può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. L'Azienda assume una garanzia di 24 mesi a contare dalla consegna completa dell'opera realizzata. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'Azienda è tenuta a soddisfare le richieste che la FFS SA fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.
- 27.2 L'Azienda garantisce che lei stessa e i terzi da essa incaricati dispongono di tutti i diritti

necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a conferire al committente i diritti di utilizzazione dell'opera nella misura convenuta contrattualmente.

- 27.3 Tutti i documenti che la FFS SA mette a disposizione del fornitore, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. La FFS SA garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte del fornitore non viola alcun diritto di protezione dei terzi.
- 27.4 In caso di difetti, la FFS SA può scegliere se pretendere un miglioramento oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In caso di difetti importanti, la FFS SA può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto dati o la documentazione consegnati dal fornitore, la FFS SA ha altresì diritto a una fornitura sostitutiva senza difetti.
- 27.5 Se la FFS SA esige un miglioramento o una fornitura sostitutiva, l'Azienda elimina i difetti entro il termine imposto dal committente e sopporta i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia possibile soltanto con una nuova realizzazione, il diritto al miglioramento comprende anche il diritto alla nuova realizzazione.
- 27.6 Se l'Azienda non ha eseguito il miglioramento rispettivamente la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, la FFS SA ha la possibilità di:
- operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore; o
 - esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la relativa elaborazione) – nella misura in cui l'Azienda sia autorizzata a rilasciarli – e adottare lei stessa le misure necessarie a spese e rischio del fornitore o affidare queste misure a terzi; oppure
 - recedere dal contratto.
- 27.7 Se a seguito di un difetto si verificasse un danno, l'Azienda risponde inoltre per il risarcimento dello stesso ai sensi della cifra «Responsabilità».

28 Diritti di protezione

- 28.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo), riferiti all'opera nel quadro della sua realizzazione e aggiornamento (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione), spettano alla FFS SA. Restano riservati i diritti della personalità in ambito di diritti immateriali, nella misura in cui la legge non permetta un loro trasferimento.

La FFS SA può disporre dell'opera senza alcuna restrizione di tempo, spazio e materia. L'autorizzazione di disporre comprende tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente lo sfruttamento, la pubblicazione, l'alienazione e la trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, la rielaborazione e l'utilizzo finalizzato alla creazione di nuovi risultati. La FFS SA può conferire contrattualmente all'Azienda diritti di utilizzazione sui risultati del lavoro.

- 28.2 Sui diritti di protezione preesistenti relativi a parti dell'opera la FFS SA riceve un diritto di utilizzazione non esclusivo e trasferibile, senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia, che le permette di utilizzare e disporre dell'opera ai sensi della cifra 27.2. L'Azienda si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti, che possa essere contrapposto alle possibilità di utilizzazione qui conferite. In particolare si impegna a trasferire o a cedere questi diritti di protezione solo con riserva dei diritti di utilizzazione della FFS SA.
- 28.3 Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi non protetti dalla legge.

29 Violazione di diritti di protezione

- 29.1 L'Azienda respinge immediatamente a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro l'Azienda, quest'ultima deve informare senza indugio la FFS SA. Se tali terzi fanno valere le pretese direttamente verso la FFS SA, l'Azienda prende parte, alla prima richiesta della FFS SA, alla controversia secondo le possibilità offerte dal codice di procedura pertinente. L'Azienda si impegna a sostenere tutti i costi

(comprese le prestazioni di risarcimento danni) imposti alla FFS SA per la conduzione del processo e per un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale l'Azienda assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

- 29.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione la FFS SA non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente le prestazioni dovute contrattualmente, l'Azienda può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni contrattualmente dovute oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se l'Azienda non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, la FFS SA può recedere dal contratto con effetto immediato. L'Azienda preserva la FFS SA da qualsiasi pretesa ai sensi della cifra «Responsabilità». Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese contro l'Azienda sono escluse.

30 Integrità

- 30.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 30.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 30.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 30.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**

- 30.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 30.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

31 Audit

- 31.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 31.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 31.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 31.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

32 Responsabilità

- 32.1 Le parti rispondono per tutti i danni che esse causano alla controparte, se non possono provare di essere senza colpa. La responsabilità per i danni alle persone è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno effettivamente verificatosi e comprovato. Salvo diverse disposizioni nel contratto.

to, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a un milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

- 32.2 Le parti rispondono secondo la cifra precedente per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da esse incaricati in vista dell'adempimento contrattuale (ad es. subappaltatori, sostituti, collaboratori autonomi ecc.) come per il proprio comportamento.

33 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

34 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

35 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

36 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

37 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.